

Sintesi delle modifiche all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.

1. **Le premesse** sono state aggiornate con i riferimenti normativi più recenti relativamente alla proroga dello stato di emergenza.
2. **Nell'art. 4 al comma 16 e al comma 17** sono state introdotte delle specificazioni relative alla demolizione e allo smaltimento del materiale demolito oltre ad indicazione sulla valutazione dei costi ammessi a contributo nel caso di comparto produttivo.
3. **Nell'art. 6 è stato introdotto il comma 2bis** in cui è prevista per il beneficiario, affittuario o comodatario di un immobile, di contributi per la delocalizzazione temporanea di attività la possibilità di un'ulteriore delocalizzazione, qualora il proprietario dell'immobile non abbia provveduto nei termini di legge al deposito della verifica di sicurezza.
4. **Nell'art 8 comma 1** è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine di presentazione delle domande di contributo, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE e vengono rimessi in termine per presentare istanza tardiva fino al 31 dicembre 2015 i beneficiari che per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza preliminare prevista dal comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 131/2013 o non abbiano fatto richiesta al Commissario Delegato di autorizzazione tardiva a depositare la domanda di contributo, entro il 30 giugno 2015.
5. **Nell'art. 10 viene inserito il comma 6** che disciplina la possibilità per il beneficiario di presentare per una sola volta osservazioni in seguito al ricevimento della proposta di contributo.
6. **Vengono prorogati i termini** per l'istruttoria relativa alla concessione da 60 a 120 giorni ed in fase di erogazione i termini per l'istruttoria dei SAL da 60 a 90 giorni e per il saldo da 60 a 90 giorni (120 giorni per le contestuali).
7. **Vengono prorogati al 31 marzo 2017 i termini di fine lavori e la 30 giugno 2017 i termini per la rendicontazione degli interventi.**

8. Vengono inserite nelle Tabelle relative ai costi convenzionali alcune specifiche su demolizioni e smaltimento amianto.
9. Viene specificato che **i costi convenzionali della Tabella B)** vengono applicati agli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria nonché per interventi di ripristino di fabbricati rurali strumentali con strutture portanti in muratura e con tipologia edilizia riconducibile a quella ordinaria in muratura.
10. Viene inserita la norma transitoria per l'applicazione delle modifiche

Articolo 25

(Norma transitoria)

1. *Le modifiche, di cui alla presente Ordinanza saranno applicate, oltre che alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente Ordinanza, anche alle domande in corso di concessione ed erogazione.*
2. *Le modifiche di cui al comma 2bis dell'art. 6 e relative all'ambito di applicazione della tabella B) si applicano anche in caso di contributi già concessi od erogati; in tali casi il beneficiario può richiedere al SII i relativi ricalcoli entro 30gg dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.*
3. *In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, come fissati dalle precedenti ordinanze al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 si intende d'ufficio riferita al 31 marzo 2017, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali si intende d'ufficio riferita al 30 settembre 2016.*